



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/119/7/28
Uff. II - Ord. Sic. Pub.

Roma, 2 FEB. 2015

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

OGGETTO: Protocollo di legalità tra il Ministero dell'Interno e l'Alleanza delle Cooperative Italiane. Linee Guida.

Con la sottoscrizione del Protocollo in oggetto, avvenuta il 14 novembre 2013, tra questa Amministrazione e l'Alleanza delle Cooperative Italiane (A.C.I.) – nella sua qualità di Coordinatore delle centrali cooperative AGCI, Confcooperative e Legacoop – sono state poste le basi per rafforzare e rendere più incisiva l'azione di prevenzione e contrasto di ogni possibile tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo delle imprese cooperative.

Il Protocollo, che delinea una serie di impegni a carico delle parti sottoscrittrici, ha previsto l'istituzione, tra l'altro, di un tavolo di lavoro, avente il compito di predisporre linee guida funzionali alla puntuale applicazione dell'atto convenzionale, e di una Commissione di legalità a livello nazionale, con lo scopo di monitorare le iniziative assunte e di predisporre azioni e misure volte a una efficace attuazione dei principi, delle regole e delle procedure in esso contenute.

In coerenza con tali impegni, sono state recentemente definite le Linee Guida di attuazione del Protocollo di legalità.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Le Linee Guida disciplinano le forme di collaborazione fra committente, cooperativa e pubblica Autorità volte a rendere più efficaci le misure di prevenzione e i relativi controlli, dettando le modalità per l'applicazione del Protocollo in sede locale.

Esse chiariscono che l'iscrizione nell'elenco delle cooperative aderenti al Protocollo è effettuata a seguito del rilascio dell'informazione antimafia.

Stabiliscono inoltre che, nelle more della concreta attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, le imprese interessate delle tre centrali cooperative potranno ottenere un'iscrizione provvisoria nell'elenco sulla base della sola comunicazione antimafia. In questo caso, contemporaneamente al rilascio della comunicazione, la Prefettura eseguirà le verifiche finalizzate alla individuazione di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, che, ove accertati, determineranno la cancellazione dell'iscrizione provvisoria.

Le Linee Guida precisano, altresì, che la Prefettura esegue le medesime verifiche antimafia nei confronti dei fornitori dell'impresa proposti per l'iscrizione nella "vendors' list", procedendo al rilascio della comunicazione ovvero dell'informazione antimafia a seconda del valore della prestazione resa dal fornitore. Anche in questo caso, nelle more della concreta attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, l'iscrizione provvisoria nella "vendors' list" è conseguita a seguito del rilascio della comunicazione liberatoria provvisoria. È fatta salva evidentemente la cancellazione in caso di successivo accertamento della sussistenza delle situazioni sintomatiche del tentativo di infiltrazione mafiosa.

Si richiama l'attenzione, infine, sull'esigenza di protezione della riservatezza degli operatori "scrutinati", a tutela della quale le Linee Guida prevedono che la Prefettura dovrà limitarsi a comunicare all'Alleanza delle Cooperative Italiane l'esistenza o meno degli elementi ostativi di cui all'art. 67 del Codice antimafia e/o dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

Nell'allegare il testo del Protocollo e delle Linee Guida, si invitano le SS.LL. a promuovere, d'intesa con i rappresentanti locali dell'A.C.I., la massima diffusione dell'iniziativa.

IL CAPO DI GABINETTO
(Lamorgese)

MR

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

TRA

IL MINISTERO DELL'INTERNO E L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

PREMESSO CHE

- Un'efficace politica di contrasto alla criminalità organizzata necessita di una responsabile attività di prevenzione per garantire i principi della libertà di impresa e della concorrenza leale;
- AGCI (Associazione Generale Cooperative Italiane), Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane) e Legacoop (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue) sono tre centrali Cooperative che hanno promosso nel 2011 un coordinamento stabile denominato Alleanza delle Cooperative Italiane, finalizzato a coordinare la loro azione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo nei confronti delle Istituzioni nazionali ed europee;
- il Ministero dell'Interno e l'Alleanza delle Cooperative Italiane avvertono l'esigenza di rafforzare e rendere più incisiva la tutela della sicurezza, intesa nell'ottica di una intensificazione dei controlli mirati a prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo dell'impresa e nel mercato del lavoro;
- a questo scopo, l'Alleanza delle Cooperative Italiane intende potenziare i presidi di *governance* finalizzati a contrastare i rischi di infiltrazioni criminali che ostacolano, o comunque influenzano fortemente, il normale svolgimento delle attività imprenditoriali e a rafforzare le condizioni di sicurezza e di legalità nel mondo del lavoro, della produzione e dei servizi;
- AGCI, Confcooperative e Legacoop prevedono nei propri Statuti o Codici Etici clausole volte a promuovere ogni iniziativa affinché le cooperative associate e i loro rappresentanti rifiutino ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge; respingano e contrastino ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose; collaborino con le forze dell'ordine e le

istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi;

- il Ministero dell'Interno ritiene che l'Alleanza delle Cooperative Italiane possa contribuire in modo rilevante allo svolgimento corretto e regolare delle attività d'impresa mediante l'attivazione di misure di salvaguardia finalizzate a contrastare l'azione delle organizzazioni criminali nell'ambito delle attività economiche, unitamente all'azione coordinata delle pubbliche Autorità per assistere e sostenere le imprese;

TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO E L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1. OBIETTIVI

Il Ministero dell'Interno e l'Alleanza delle Cooperative Italiane concordano sull'importanza di porre in essere una stretta collaborazione fra imprese e pubbliche autorità, per rendere efficaci i controlli e il monitoraggio e assicurare adeguati strumenti di prevenzione, in particolare in materia di appalti per lavori, servizi e forniture, al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attività di impresa, tutelando i principi di legalità e di concorrenza leale, i diritti dei lavoratori e la sicurezza sui luoghi di lavoro, e valorizzare l'impegno delle imprese che operano nel rispetto di principi etici.

Il Ministero dell'Interno e l'Alleanza delle Cooperative Italiane concordano sul preminente valore economico, sociale e occupazionale dell'effettivo recupero a fini produttivi delle imprese e dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Sulla base delle positive esperienze già avviate, ritengono che vada estesa e rafforzata la partecipazione alla gestione di tali imprese e beni da parte di cooperative costituite secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2 IMPEGNI

Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, l'Alleanza delle Cooperative Italiane si impegna a:

- promuovere presso tutte le articolazioni territoriali e settoriali delle tre centrali Cooperative l'etica della responsabilità e l'adozione di principi che contemplino l'obbligo di espulsione e/o sospensione delle imprese associate in presenza delle condizioni determinate sulla base del presente protocollo, nonché la previsione del

dovere di denuncia di reati che ne limitino direttamente o indirettamente la libertà economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili a organizzazioni criminali;

- raccogliere i dati e le informazioni concernenti le imprese fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici, trasmessi in formato elettronico dalle imprese aderenti al protocollo e a fornire, a richiesta, alle Prefetture le informazioni di cui dispone;
- promuovere, presso le imprese associate, l'adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri partners, subappaltatori e fornitori;
- promuovere, presso le imprese associate, la predisposizione delle misure per la sicurezza sul lavoro e per la regolarità contributiva dei lavoratori al fine di prevenire ulteriori fenomeni criminali;
- iscrivere in un apposito elenco pubblicato sul proprio sito Internet le imprese aderenti al presente protocollo;
- promuovere specifici corsi di formazione per diffondere la cultura della legalità.

Il Ministero dell'Interno si impegna a:

- ottimizzare le procedure di rilascio della documentazione antimafia, mediante le opportune misure organizzative e procedurali;
- incentivare il ricorso allo strumento dell'accesso ai cantieri al fine di un compiuto monitoraggio delle attività imprenditoriali, anche private, mirato alla verifica degli appalti, dei subappalti e dei fornitori;
- promuovere, nell'ambito dei criteri per l'attribuzione del rating di legalità delle imprese, di cui all'art. 5 ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, la valorizzazione dell'adesione al presente protocollo da parte delle imprese cooperative.

Il Ministero dell'Interno e l'Alleanza delle Cooperative Italiane si impegnano a individuare congiuntamente le modalità per agevolare la partecipazione delle cooperative alle gestioni delle imprese e dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata e a promuovere l'adozione degli strumenti più opportuni per garantire a tali cooperative l'assistenza manageriale, la formazione dei lavoratori, il sostegno alla capitalizzazione, l'accesso al credito e gli sbocchi commerciali delle produzioni, attivando a tal fine le opportune collaborazioni con l'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per i Beni Confiscati e Sequestrati. In particolare il Ministero dell'Interno e l'Alleanza delle Cooperative Italiane intendono promuovere la istituzione di un Fondo di rotazione per il sostegno all'avvio e all'operatività delle cooperative che partecipano alla gestione delle imprese e dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, coinvolgendo i fondi per la promozione cooperativa istituiti dalle tre centrali Cooperative o altri fondi disponibili presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Ministero dell'Interno e l'Alleanza delle Cooperative Italiane concordano di individuare, rispettivamente, nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale della polizia criminale e nel Comitato Operativo Nazionale dell'Alleanza delle Cooperative Italiane i punti di contatto per la realizzazione di tutte le possibili forme di collaborazione necessarie al raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo.

Art. 3. PREDISPOSIZIONE DI LINEE GUIDA

Il Ministero dell'Interno e l'Alleanza delle Cooperative Italiane convengono di istituire un apposito tavolo di lavoro che curi la predisposizione, entro 60 giorni dalla firma del presente Protocollo, di dettagliate linee guida che dovranno prevedere:

1. le condizioni di adesione al presente protocollo da parte delle imprese associate alle tre centrali Cooperative, nonché le connesse condizioni di iscrizione in un apposito elenco denominato "Albo delle imprese accreditate" predisposto e gestito dalla Alleanza delle Cooperative Italiane, nel rispetto delle norme sulla privacy.
In particolare, l'impresa aderente deve:
 - a. formulare domanda di iscrizione nell'apposito elenco pubblicato nei siti Internet delle tre centrali Cooperative o delle loro articolazioni territoriali e settoriali;
 - b. superare con esito favorevole le verifiche "antimafia" eseguite dalle Prefetture competenti. La verifiche eseguite dalle Prefetture verranno in ogni caso aggiornate ogni dodici mesi e, qualora l'esito delle stesse non fosse favorevole, l'Alleanza delle Cooperative Italiane si impegna a escludere immediatamente l'impresa dall'Albo delle imprese accreditate;
 - c. comprovare il possesso di ulteriori requisiti, quali la regolarità contributiva, il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi lavoro, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e quanto altro ritenuto necessario per l'intensificazione dei controlli mirati a prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo dell'impresa e nel mercato del lavoro;
2. le soglie di valore dei contratti oltre le quali deve essere richiesta la documentazione antimafia nella duplice forma della comunicazione e dell'informazione antimafia.
3. L'obbligo della preventiva approvazione da parte dell'impresa appaltante di tutti i subappalti e, anche successivamente, degli eventuali sub-subappalti. A seconda degli importi, potrà essere prevista per l'impresa contraente la verifica della Prefettura secondo le soglie di valore indicate al punto che precede del presente protocollo;

4. clausole risolutive espresse nel caso in cui, per un'impresa, anche durante l'esecuzione dei contratti, venga meno il possesso di uno dei requisiti previsti dal punto 1 dell'art. 3 del presente protocollo. Ciò comporterà altresì l'immediata cancellazione della stessa dall' Albo delle imprese accreditate;
5. l'impegno, per le imprese aderenti al presente protocollo, ad assumere ogni opportuna misura per favorire la denuncia all'autorità giudiziaria o alle Forze di polizia di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero illecita offerta di protezione, avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, garantendo il supporto e l'assistenza anche legale al personale dipendente coinvolto;
6. l'impegno, per le imprese aderenti al presente protocollo, ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie in modo che ne sia garantita la tracciabilità.

Art. 4. COMMISSIONE PER LA LEGALITÀ

Il Ministero dell'Interno e l'Alleanza delle Cooperative Italiane stabiliscono l'istituzione di una Commissione per la Legalità a livello nazionale formata da rappresentanti del Ministero dell'Interno, di cui uno avente funzioni di coordinatore, e rappresentanti delle tre centrali Cooperative, con lo scopo di programmare le attività, monitorare la realizzazione delle iniziative congiunte oggetto del presente protocollo, e proporre l'adozione delle azioni opportune per garantire una efficace attuazione dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

La Commissione riferirà annualmente dell'attività svolta e dei risultati conseguiti al Ministro dell'Interno e ai Presidenti delle tre centrali Cooperative.

Art. 5. DIFFUSIONE E DURATA DEL PROTOCOLLO

Il Ministero dell'Interno e l'Alleanza delle Cooperative Italiane, nel trasmettere il presente protocollo e le linee guida ai Prefetti e alle articolazioni territoriali e settoriali delle tre centrali Cooperative, si impegnano, rispettivamente, ad emanare opportune direttive ai fini della puntuale attuazione degli stessi.

Il presente protocollo ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.


L'albo delle imprese accreditate sarà accessibile e visibile a tutte le imprese aderenti al presente Protocollo.

Il Ministero dell'Interno e l'Alleanza delle Cooperative Italiane si impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della scadenza del presente protocollo per discuterne le modalità di rinnovo. Possono, inoltre, concordemente modificarne i contenuti, al fine di un miglior conseguimento degli obiettivi prefissati.

Roma, 14 novembre 2013

Il Presidente di AGCI

Rosario Stierli




Il Presidente di Confcooperative

Maurizio Gardini




Il Presidente di Legacoop

Giuliano Politi



Il Vice Ministro dell'Interno

Filippo Bubbico



PROTOCOLLO DI LEGALITÀ TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO E L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

LINEE GUIDA

PREMESSA

Il 14 novembre 2013 è stato sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Alleanza delle Cooperative Italiane il Protocollo di legalità (di seguito, "Protocollo") con il quale è stata prevista l'applicazione della prevenzione antimafia – anche nella forma più incisiva delle informazioni del Prefetto – nei confronti dei contratti sottoscritti tra privati per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Per favorire la più diffusa ed omogenea applicazione delle innovative disposizioni introdotte su tutto il territorio nazionale, il tavolo di lavoro previsto dall'art. 3 del Protocollo ha elaborato le presenti Linee Guida, costituenti parte integrante dell'accordo e volte a disciplinarne compiutamente le modalità attuative.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le cooperative che volontariamente aderiscono al Protocollo di legalità dichiarano di conoscerne e accettarne il contenuto e gli effetti.

Le modalità attuative degli impegni stabiliti dal Protocollo di legalità si applicano ai contratti sia pubblici che privati per lavori, servizi e forniture. Pertanto, l'utilizzo dei termini *contratto* o *appalto* (nonché subappalto, subcontratto o sub-subappalto e altre formule equivalenti) si intende riferito sia ai contratti pubblici che a quelli privati, salvo non sia diversamente specificato nel testo.

Le presenti Linee Guida disciplinano le forme di collaborazione fra committente, cooperative contraenti e pubbliche Autorità (Ministero dell'Interno, Prefetture, Autorità giudiziaria e Forze di polizia), volte a rendere più efficaci il monitoraggio delle attività economiche, le misure di prevenzione e i relativi controlli.

Più in particolare, al fine di rafforzare la cooperazione tra settore privato e pubbliche autorità nel contrasto alle ingerenze della criminalità organizzata nell'economia, il Protocollo prevede un meccanismo informativo che coinvolge le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo e le Forze di Polizia, da un lato, e il Sistema cooperativo dall'altro. Le articolazioni territoriali di Alleanza delle Cooperative, infatti, sono chiamate a gestire i flussi di dati relativi alle cooperative associate che intendono aderire al Protocollo e ai loro partner commerciali, effettuando le relative comunicazioni alle Prefetture ai fini del rilascio della documentazione antimafia e alla sede nazionale di Alleanza per le Cooperative italiane per la pubblicazione dell'elenco delle cooperative aderenti sul relativo sito istituzionale.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme generali o di settore che regolano l'attività d'impresa e i rapporti con gli altri soggetti, pubblici e privati (disciplina dei contratti pubblici, Statuto dei Lavoratori, norme sulla *privacy*, disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, ecc.), le cooperative aderenti al Protocollo si impegnano ad adottare tutte le misure di legalità ivi previste, anche se ulteriori rispetto a quelle già imposte per legge.

L'adozione delle misure e delle procedure previste dal Protocollo di legalità è funzionale anche all'esigenza delle cooperative di adeguare i propri assetti di gestione, organizzazione e controllo interno e, in particolare, i modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001, orientandoli verso il perseguimento di obiettivi di prevenzione della commissione di reati e di responsabilità sociale, previsti sia da norme di legge che da codici di autoregolamentazione. Infatti, le procedure e le misure preventive che le cooperative adottano con il Protocollo di legalità, se correttamente implementate e attuate, consentono di integrare il modello organizzativo previsto dal decreto 231/2001, che è parte del più ampio e strutturato sistema di controllo interno aziendale, per la parte relativa alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e per quelli affini.

IL MODELLO DI COLLABORAZIONE DELINEATO DAL PROTOCOLLO

Il modello di collaborazione delineato nel Protocollo di Legalità è immediatamente applicabile e, pertanto, non necessita della stipula di ulteriori protocolli aggiuntivi, su base provinciale o regionale, da parte delle Prefetture e delle articolazioni territoriali di Alleanza delle Cooperative.

Tuttavia, al fine di adeguare le misure previste dal Protocollo alle peculiarità dei diversi territori ed introdurre ulteriori strumenti di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali più diffuse nelle attività economiche locali, fermo restando il rispetto degli impegni minimi previsti dall'Intesa, le Prefetture e le articolazioni territoriali di Alleanza delle Cooperative possono stipulare intese a livello regionale.

Esse mantengono, in ogni caso, il carattere di iniziative volontarie e non costituiscono un passaggio obbligato del processo di attuazione del Protocollo nazionale, né hanno l'effetto di impegnare le singole cooperative associate al rispetto dello stesso, essendo sempre a tal fine necessaria una formale manifestazione di volontà da parte di queste ultime.

In particolare, il modello di collaborazione delineato dal Protocollo prevede un doppio livello di adesione, del tutto spontaneo, da parte del sistema cooperativo. Da un lato, l'adesione delle Articolazioni territoriali di Alleanza delle Cooperative Italiane, dall'altro l'adesione da parte delle singole cooperative associate. L'adesione delle prime è condizione necessaria, sul piano operativo, affinché le cooperative associate possano essere coinvolte nell'attuazione degli obiettivi del Protocollo, assumendosi, tra l'altro, l'impegno a predisporre un elenco di *partner* commerciali, preventivamente qualificati dal punto di vista tecnico, finanziario ed etico dalle stesse committenti (cd. *vendors' list*).

Nelle more della costituzione ed articolazione regionale/territoriale di Alleanza delle Cooperative Italiane, l'Ufficio di Presidenza di ACI indicherà a livello regionale un rappresentante per ogni organizzazione cooperativa firmataria del Protocollo, conferendo ad essi i poteri per effettuare l'adesione al protocollo secondo modalità sotto indicate. A questi ultimi, pertanto, le imprese che intenderanno aderire al Protocollo saranno tenute ad effettuare le comunicazioni previste dalle presenti Linee Guida.

MODALITA' PER L'ADESIONE

1. L'adesione delle Articolazioni territoriali

Le Associazioni che aderiscono al Protocollo di Legalità devono assumere tale decisione con una delibera dell'organo collegiale allargato (es. Giunta) o dell'Assemblea, che sia in grado di impegnare la volontà dell'ente e devono trasmettere, senza ritardo, copia della delibera di adesione a Alleanza delle Cooperative.

Tale delibera deve esplicitamente rinviare ai principi e alle regole indicati nel Protocollo e la sua adozione rende direttamente efficaci e operativi per le Associazioni gli impegni in essi contenuti.

In particolare, aderendo al Protocollo, l'Associazione si impegna a:

- 1) diffondere la conoscenza del Protocollo presso le cooperative associate e promuoverne l'adesione;
- 2) gestire le informazioni previste dal Protocollo nei rapporti con le cooperative associate, ai fini delle successive comunicazioni alle Prefetture competenti per territorio (es. dichiarazione di adesione, richiesta di rilascio della documentazione antimafia relativa alla cooperativa che dichiara di aderire al Protocollo, variazioni nei certificati camerali relativi alle cooperative aderenti e alle *vendors' list*);
- 3) inviare, in particolare, alla competente Prefettura, per via telematica tramite PEC ovvero attraverso fax o altri mezzi di comunicazione aventi efficacia legale, l'elenco delle cooperative aderenti e dei loro fornitori iscritti o da iscrivere nelle "*vendors' list*", ai fini delle necessarie verifiche mirate alla trattazione delle richieste di rilascio della documentazione antimafia;
- 4) monitorare il livello di adesione al Protocollo e promuovere il rispetto dei relativi impegni da parte delle cooperative aderenti e la collaborazione tra queste ultime e le autorità ispettive e di controllo, anche ai fini dell'eventuale adozione di opportuni provvedimenti (es. sospensione/espulsione per violazioni degli impegni).

Ai fini della predisposizione dell'elenco *on-line* delle cooperative aderenti al Protocollo, le Associazioni territoriali trasmettono a Alleanza delle Cooperative italiane, attraverso l'apposito applicativo informatico disponibile sul sito istituzionale (www.alleanzacooperative.it) le seguenti informazioni desunte dal modulo di adesione utilizzato dalle cooperative:

- ragione/denominazione sociale,
- partita IVA/Codice fiscale,
- sede legale,
- settore di attività,
- PEC e indirizzo *e-mail*.

L'iscrizione nell'elenco *on-line* verrà notificata alle cooperative aderenti all'indirizzo di posta elettronica da ciascuna comunicato.

2. L'adesione delle cooperative del sistema ACI

L'adesione al Protocollo di legalità è riservata alle cooperative associate ad una delle tre centrali cooperative e deve essere formalizzata mediante una delibera dell'organo dotato di poteri di gestione e/o direzione (es. Consiglio di amministrazione), che deve esplicitamente rinviare ai principi e alle regole contenute nel Protocollo.

La cooperativa aderente è tenuta, quindi, a comunicare la delibera di adesione all'Associazione territoriale di appartenenza e a consegnare a quest'ultima l'apposito modulo compilato, contenente anche l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali nonché tutti i dati necessari per la richiesta di rilascio della documentazione antimafia alla Prefettura competente per territorio.

Gli impegni derivanti dall'attuazione del Protocollo sono vincolanti per le cooperative aderenti con riferimento ai soli nuovi contratti (pubblici e privati) sottoscritti

successivamente alla data dell'adesione. Ne consegue che, ai sensi del Protocollo, non assumono rilevanza i contratti stipulati prima dell'adesione e quelli da essi derivanti, anche laddove stipulati dopo la data di adesione al Protocollo.

Diversamente, il rinnovo di un contratto, che interviene successivamente all'adesione, è equiparabile alla stipula di un nuovo contratto e comporta pertanto l'applicazione degli impegni di legalità.

Ai sensi del Protocollo, attraverso l'adesione la cooperativa si impegna a rispettare una serie di obblighi di carattere generale, primo fra tutti quello di sottoporsi all'accertamento antimafia.

Si tratta di una verifica che deve essere compiuta preliminarmente all'inserimento della cooperativa nell'elenco dei soggetti aderenti al Protocollo, fatto salvo il caso in cui la cooperativa potenzialmente aderente abbia già ottenuto l'iscrizione nelle *white list* istituite dall'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge "anticorruzione" 6 novembre 2012, n. 190 e regolamentate dal D.P.C.M. 19 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013.

L'inserimento negli "elenchi" in questione, consultabili attraverso il sito istituzionale della Prefettura competente, infatti, conferisce alla cooperativa, oltre ad una qualificazione etica, anche il vantaggio della semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia in quanto l'iscrizione negli elenchi prefettizi è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita (art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012).

Conseguentemente, la verifica dell'attualità dell'iscrizione tiene luogo dell'informazione antimafia che in tal caso non dovrà, quindi, essere richiesta.

Inoltre, secondo le indicazioni diramate con la circolare del Ministero dell'interno del 14 agosto 2013, l'effetto di equipollenza dell'iscrizione nelle *white list* per le stesse attività si estende, con le stesse modalità indicate sopra in relazione alle informazioni, anche alle comunicazioni antimafia liberatorie. Infatti, detta iscrizione attesta, oltre che l'insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche l'assenza delle cause ostative derivanti da provvedimenti giudiziari di applicazione in via definitiva di misure di prevenzione personale, ovvero da condanne, anche non definitive ma confermate in grado di appello, per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p.

A favore dell'interpretazione suindicata depone, altresì, il principio di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990 che vieta alla pubblica amministrazione di aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie che, nel caso di specie, non sembrano ravvisabili.

Tali considerazioni riguardanti l'eventuale iscrizione in una *white list* e il connesso effetto di equipollenza valgono anche con riferimento alle verifiche antimafia da effettuare rispetto ai fornitori della cooperativa aderente (su cui vedi *infra*).

Pertanto, nei confronti delle cooperative che aderiranno al Protocollo, l'iscrizione nell'elenco delle cooperative aderenti, fatta salva l'eventuale iscrizione nelle *white list* come sopra ricordato, è effettuata a seguito del rilascio, da parte della Prefettura, dell'informazione antimafia liberatoria.

Ove la cooperativa scrutinata ai fini dell'inserimento nell'elenco delle cooperative aderenti al Protocollo abbia richiesto anche l'iscrizione nelle *white list*, il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria ne consente l'iscrizione per lo svolgimento delle attività per cui la stessa è conseguita (art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012).

Nelle more della concreta attivazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, l'iscrizione provvisoria nell'elenco delle cooperative aderenti al Protocollo è conseguita a seguito del rilascio della comunicazione antimafia liberatoria da parte della Prefettura, una volta verificata l'esistenza o meno delle situazioni ex art. 67 del Codice Antimafia (riportate per comodità di riferimento nel quadro sinottico allegato) nei confronti della cooperativa esaminata e della sua compagine proprietaria e gestionale.

La Prefettura, contestualmente al rilascio della comunicazione procede ad avviare le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia al fine di completare tempestivamente lo scrutinio antimafia che, in caso di esito negativo, determina la cancellazione dell'iscrizione provvisoria della cooperativa nell'elenco di quelle aderenti al Protocollo.

La Prefettura esegue le medesime verifiche antimafia sopra descritte nei confronti dei fornitori della cooperativa proposti per l'iscrizione nella "vendors' list", procedendo al rilascio della comunicazione ovvero dell'informazione antimafia a seconda del valore della prestazione resa dal fornitore secondo le soglie sottoindicate.

Nelle more della concreta attivazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, l'iscrizione provvisoria nella "vendors' list" è conseguita a seguito del rilascio della comunicazione liberatoria provvisoria fatta salva la cancellazione in caso di successivo accertamento della sussistenza delle situazioni sintomatiche del tentativo di infiltrazione mafiosa.

Al presente Protocollo possono aderire anche le società partecipate da società cooperative.

MODALITA' ATTUATIVE DELL'ART. 3 DEL PROTOCOLLO

1. Obblighi delle cooperative aderenti

Ai sensi dell'art. 3 del Protocollo, le cooperative aderenti sono tenute a rispettare i seguenti obblighi di carattere generale:

- comunicare all'Associazione i dati relativi ai soggetti indicati dall'art. 85 del Codice antimafia, secondo le modalità indicate di seguito, per il successivo inoltro alla Prefettura al fine di richiedere il rilascio dell'informazione antimafia propedeutica all'iscrizione nell'elenco delle cooperative aderenti al Protocollo e, ove richiesto con apposita istanza, anche nelle white list previste dall'art. 1, commi dal 52 al 56 della legge n. 190/2012;
- comunicare all'Associazione di appartenenza le eventuali variazioni delle informazioni riportate nel proprio certificato camerale riguardanti i soggetti indicati dal citato art. 85, intervenute successivamente all'adesione;
- comunicare all'Associazione i dati relativi ai propri fornitori, secondo le modalità indicate di seguito, per il successivo inoltro alla Prefettura al fine di richiedere il rilascio della pertinente documentazione antimafia, a seconda del valore o tipologia della prestazione dedotta in contratto, propedeutica all'inserimento dei fornitori nella *vendors' list* (v. *infra*);
- comunicare all'Associazione di appartenenza la *vendors' list* ed i relativi aggiornamenti, ove esistenti, ogni sei mesi, ai fini della sua iscrizione sul sito di Alleanza delle Cooperative italiane;
- denunciare tempestivamente eventuali fenomeni estorsivi nei propri confronti e/o nei confronti di dipendenti, rappresentanti, loro familiari o altri soggetti legati alla

cooperativa da rapporti professionali;

- non avvalersi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'aggiudicazione di commesse pubbliche;
- attuare e rispettare tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti;
- richiedere che le cooperative contraenti e le eventuali cooperative subappaltatrici attuino e rispettino la vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Qualora vengano a conoscenza di gravi violazioni, quali ad esempio quelle idonee a determinare il sequestro del luogo di lavoro, il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi e l'impiego di personale irregolare, le cooperative aderenti si impegnano, sulla base di quanto disposto al paragrafo seguente, a risolvere i contratti e ad escludere dalle proprie banche dati di fornitori e/o prestatori di servizi, chi ha commesso le violazioni;
- garantire, attraverso clausole contrattuali e idonee procedure, il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali da parte delle cooperative contraenti e delle eventuali cooperative subcontraenti, eventualmente subordinando il pagamento del corrispettivo pattuito alla consegna di copia del modello DURC.

Inoltre le cooperative che aderiscono al Protocollo di legalità sono tenute e prevedere nel testo dei contratti clausole risolutive espresse per le ipotesi di:

- sopravvenuta adozione da parte della Prefettura nei confronti della cooperativa contraente di una comunicazione antimafia ostativa e/o di un'informazione antimafia interdittiva;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di una misura cautelare per fatti di associazione mafiosa, di misure di sicurezza o di prevenzione a carico della cooperativa contraente o dei propri vertici (rappresentanti legali, amministratori e direttori generali, direttore tecnico);
- mancato rispetto dell'obbligo di denuncia e degli altri obblighi previsti dal Protocollo, anche in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (v. *infra*);
- grave violazione degli impegni assunti in materia di regolarità contributiva e retributiva e di salute e sicurezza sul lavoro.

Le cooperative aderenti al Protocollo si impegnano infine a richiamare l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle cooperative contraenti prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

Limitatamente ai rapporti che non derivano da appalti pubblici, i contratti della filiera interessati dalla tracciabilità ai sensi del Protocollo comprendono, oltre a quello tra committente ed appaltatore, esclusivamente quelli cd. "di primo livello", vale a dire quelli stipulati direttamente dall'appaltatore. In questi casi, le parti possono garantire la tracciabilità delle transazioni "sopra soglia" utilizzando bonifici bancari e postali o altri strumenti di pagamento idonei a tracciare e documentare il relativo flusso finanziario (es. assegni non trasferibili, Ri.Ba., RID, carte di credito), fermo restando che per tali contratti non sono richiesti l'utilizzo di conti dedicati, l'indicazione di codici identificativi di gara o il rispetto di altre modalità - più prescrittive - imposte per legge agli appalti

pubblici.

Ai sensi della normativa antiriciclaggio la soglia rilevante è fissata in euro 1.000, pertanto tutti i pagamenti di valore pari o superiore a tale importo effettuati, a qualsiasi titolo e quindi anche in attuazione degli impegni derivanti dal Protocollo, devono essere eseguiti con modalità tracciabili.

2. Vendors' list: modalità di predisposizione, limiti di valore e contenuto

In aggiunta agli impegni di carattere generale richiamati nel paragrafo precedente, la cooperativa aderente è tenuta ad osservare specifici impegni finalizzati alla adeguata qualificazione e selezione dei *partner* commerciali con i quali si appresta a stipulare un contratto, da inserire nella propria *vendors' list*.

In particolare, le cooperative che aderiscono al Protocollo sono tenute a:

- acquisire tutti i dati concernenti i propri fornitori, gli appaltatori e subappaltatori e organizzarli in una banca dati da tenere costantemente aggiornata (cd. *vendors' list*). A tale scopo, le cooperative aderenti richiedono alle potenziali controparti, oltre agli elementi richiesti dall'art. 85 del Codice antimafia, i seguenti dati:
 - ragione/denominazione sociale,
 - partita IVA/Codice fiscale,
 - sede legale,
 - settore di attività,
 - PEC e indirizzo e-mail.
- trasmettere i dati sopra richiamati all'Associazione di appartenenza per consentirle di inoltrare alla Prefettura competente la richiesta di rilascio della documentazione antimafia (comunicazione o informazione). La richiesta riguarderà l'informazione di cui all'art. 91, D. Lgs. n. 159/2011, in luogo della comunicazione, per i contratti di importo pari o superiore alle seguenti soglie, al netto dell'imposta sul valore aggiunto:

- Contratti pubblici

250.000,00	appalto di lavori
150.000,00	sub appalti e sub contratti di lavoro
150.000,00	appalti di servizi e forniture

o

- Contratti privati

3.000.000,00	appalti di lavori
1.500.000,00	sub appalti e sub contratti di lavoro
900.000,00	appalti di servizi e forniture
450.000,00	sub appalto e sub contratti di servizi e forniture

Restano ferme le precisazioni indicate *supra* in merito alla circostanza per cui non occorre la richiesta di informazione antimafia, così come di comunicazione antimafia, nel caso di iscrizione dell'impresa contraente in una *white list* prefettizia.

- fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge speciale (es. in materia di ricostruzione post sismica, EXPO 2015, ecc.) non stipulare il contratto o subcontratto o a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato (conformemente alle apposite clausole risolutive espresse inserite nei contratti con le cooperative contraenti), nel caso in cui intervenga una informazione interdittiva della Prefettura. Il medesimo obbligo è previsto laddove venga rilasciata una

comunicazione antimafia ostativa. In tali casi, la cooperativa aderente al Protocollo dovrà estromettere dalla propria banca dati (*vendors' list*) il partner commerciale cui si riferiscono tali informazioni ostative.

Per quanto concerne le cc.dd. "attività a rischio", fermo restando quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010, avente ad oggetto "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", le cooperative aderenti al Protocollo si impegnano a:

- rispettarne i principi nell'esecuzione di contratti privati;
- richiedere, attraverso l'articolazione territoriale, le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 per i contratti pubblici o privati, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle c.d. "forniture e servizi sensibili", fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del D.P.C.M. 19 aprile 2013 in tema di equipollenza dell'iscrizione nelle *white list* all'informazione antimafia. Per forniture e servizi sensibili si intendono quelli di seguito indicati: trasporto di materiale a discarica anche per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; confezionamento, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo e/o di bitume; fornitura di ferro lavorato; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo; servizio di autotrasporto; guardie dei cantieri.

Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia (contratti di importo superiore alle suindicate soglie di rilevanza e cc.dd. "attività a rischio"), nelle *vendors' list* devono essere inseriti esclusivamente gli operatori economici che forniscono alla cooperativa aderente prestazioni in esecuzione di contratti di importo superiore a **20.000** euro. Di conseguenza, per i contratti il cui importo sia inferiore a questa soglia non è necessario procedere agli adempimenti richiesti dal Protocollo ai fini della selezione qualificata dei partner commerciali.

Con riferimento ai contratti che hanno ad oggetto l'esecuzione di prestazioni continuative o periodiche, si precisa inoltre che non occorre inserire nella *vendors' list* i relativi esecutori qualora il contratto preveda un importo non superiore a **50.000** euro.

E' altresì utile precisare che la *vendors' list* riguarda esclusivamente il cosiddetto ciclo passivo dell'impresa aderente, vale a dire i rapporti economici che questa instaura con imprese che eseguono lavori ovvero forniscono beni e servizi al di sopra delle soglie di rilevanza sopra indicate. In altri termini, nella *vendors' list* non devono essere inseriti i clienti/committenti dell'impresa aderente (cosiddetto ciclo attivo), ma i suoi fornitori effettivi, anche se stranieri, sulla base di un rapporto sorto dopo l'adesione al Protocollo.

Con riferimento alle nuove adesioni, la predisposizione della *vendors' list* deve avvenire con riferimento ai contratti conclusi nei sei mesi successivi all'adesione. Alla scadenza di tale periodo, la cooperativa aderente è tenuta a comunicare la propria *vendors' list* all'Associazione di appartenenza con le informazioni e le modalità indicate nel presente paragrafo. Le successive comunicazioni semestrali da parte della cooperativa aderente devono riguardare esclusivamente eventuali aggiornamenti della propria *vendors' list* e, qualora l'elenco non abbia subito modifiche nell'arco temporale considerato, devono limitarsi alla conferma della precedente trasmissione.

Si precisa inoltre che, nel caso di adesione al Protocollo da parte di cooperative o gruppi di cooperative che svolgono la propria attività su scala nazionale e che hanno sedi o filiali in diverse aree del territorio nazionale, ciascuna sede o filiale può

predispone la propria *vendors' list*, comunicandola all'Associazione di riferimento.

Per quanto riguarda le modalità di invio delle informazioni, queste vengono trasmesse per via telematica all'Associazione di appartenenza che curerà la successiva richiesta alla Prefettura della pertinente documentazione antimafia, propedeutica all'iscrizione dell'operatore economico così selezionato nella *vendors' list*.

Prima di inoltrare la richiesta di rilascio completa dei dati prescritti dall'art. 85 del Codice antimafia alla Prefettura competente per territorio, l'Associazione di appartenenza verifica se nei confronti dell'operatore individuato è già stata presentata analoga richiesta e, in caso affermativo, per quale tipologia di documentazione (comunicazione o informazione) nonché l'esito degli accertamenti. Quindi, trasmette alla Prefettura solo le istanze relative a soggetti non ancora "censiti" e di ciò informa, per via telematica, la cooperativa richiedente.

Ove l'Associazione, all'esito di tale preliminare verifica, riscontri che nei confronti del soggetto "da scrutinare" è già stata rilasciata una comunicazione o un'informazione ancora in corso di validità (in quanto emessa in data non antecedente, rispettivamente, ai sei mesi o all'anno) ne informa per via telematica la cooperativa richiedente che, quindi, potrà procedere immediatamente ad inserire tale operatore economico nella sua *vendors' list*.

Negli altri casi, la Prefettura competente, effettuate le verifiche di rito, comunica l'esito degli accertamenti all'Associazione che, a sua volta, ne informa la cooperativa richiedente.

A tutela della riservatezza degli eventuali dati di natura giudiziaria degli operatori "scrutinati", la comunicazione che la Prefettura invia all'Associazione richiedente è priva di qualsiasi riferimento a tali dati e si limita ad attestare la sussistenza o meno dei motivi ostativi di cui all'art. 67 del Codice antimafia e/o dei tentativi di infiltrazione mafiosa, meglio descritti nel provvedimento che, invece, viene trattenuto al fascicolo aperto presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura.

Ricevuto il nulla osta, dopo averlo comunicato alla cooperativa, l'Associazione richiede ad Alleanza delle Cooperative italiane di pubblicare i dati dei *vendors* sul relativo sito Internet.

Nei casi di urgenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del Codice antimafia, la cooperativa aderente può procedere ugualmente alla stipula del contratto, anche in assenza dell'informazione antimafia, dando preventiva comunicazione dell'intendimento preso all'Associazione di appartenenza e, per il tramite di questa, alla Prefettura. In tal caso, il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, inserita in una clausola espressa, che non intervenga un successivo provvedimento interdittivo da parte della Prefettura.

Nei casi di contratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti per i quali è richiesto il rilascio della comunicazione antimafia, la cooperativa aderente può procedere alla stipula del contratto anche in assenza del provvedimento liberatorio prefettizio, previa comunicazione dell'intendimento preso all'Associazione di appartenenza e, per il tramite di questa, alla Prefettura, cui va allegata apposita dichiarazione con la quale il soggetto privato da sottoporre ad accertamento antimafia attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva che non intervenga un successivo provvedimento interdittivo da parte della Prefettura.

3. Obblighi per la qualificazione e l'iscrizione dei fornitori nella *vendors' list*

Ai fini della qualificazione e dell'iscrizione nella *vendors' list*, ferme restando le soglie di valore richiamate al paragrafo 2, la cooperativa aderente deve impegnare contrattualmente la controparte a:

- rilasciare l'autorizzazione all'acquisizione, trattazione e conservazione dei dati personali necessari;
- fornire i dati necessari per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia, nel rispetto delle prescrizioni dettate nel paragrafo precedente;
- consegnare copia del modello DURC per attestare la regolarità contributiva e fiscale, laddove tale documento non sia già richiesto per legge e non sia acquisibile d'ufficio;
- osservare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del contratto;
- denunciare all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti;
- non avvalersi, nell'ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti;
- nei soli appalti pubblici, quando cioè la cooperativa aderente al Protocollo opera in qualità di stazione appaltante, ricevere espressa approvazione prima di stipulare eventuali subappalti e subcontratti ai sensi dell'art. 118, co. 11 del Codice appalti.
- comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione della documentazione antimafia in relazione ai soggetti indicati dall'art. 85 del Codice antimafia;

L'assunzione di tali impegni da parte del contraente prescinde dal fatto che questi abbia formalmente aderito al Protocollo e dalla sua stessa appartenenza al sistema cooperativo.

A garanzia del rispetto degli adempimenti sopra indicati, la cooperativa aderente deve inserire nei contratti apposite clausole risolutive espresse *ex art.* 1456 c.c.

MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Alleanza delle Cooperative italiane monitorerà costantemente la fase di adesione al Protocollo da parte delle Associazioni e, per il tramite di queste, delle cooperative del sistema che vi abbiano aderito, anche ai fini della pubblicazione dell'elenco delle cooperative aderenti sul proprio sito *Internet*, e riferirà semestralmente dei risultati di tale attività alla Commissione per la Legalità.

L'Area dedicata gestisce l'elenco *on-line* e ne cura l'aggiornamento sulla base delle informazioni contenute nell'anagrafe delle cooperative di sistema, dei dati trasmessi in formato elettronico dalle cooperative aderenti al Protocollo, nonché degli scambi informativi eventualmente intervenuti con il Ministero dell'Interno, le Prefetture e le altre Autorità pubbliche. Alleanza delle Cooperative italiane provvede, fatte le necessarie verifiche e sentite le autorità pubbliche interessate, a cancellare dall'elenco le cooperative che non si siano attenute al rispetto degli impegni assunti sulla base del Protocollo.

La presenza delle cooperative nell'elenco non determina alcuna responsabilità per il Ministero dell'Interno, in caso di inesattezze, omissioni o errori, nonché di eventuali

danni o eventi pregiudizievoli che dovessero derivare dall'utilizzo degli stessi dati. Nessuna pretesa potrà inoltre farsi valere nei confronti dei suddetti soggetti quale conseguenza dell'esito degli accertamenti effettuati o, comunque, di qualsiasi attività espletata in esecuzione del Protocollo.

Ai sensi dell'art. 2, punto 2, del Protocollo, Alleanza delle Cooperative italiane, in caso di espressa richiesta, fornisce al Ministero dell'Interno e/o alle Prefetture ogni informazione di cui dispone, utile all'attuazione degli impegni e al raggiungimento degli scopi di cui al Protocollo di legalità ed alle presenti Linee Guida.

A questo proposito, la Commissione per la Legalità valuterà ogni possibile iniziativa, ivi compresa la proposta di stipulare ulteriori convenzioni o protocolli d'intesa, anche con altre amministrazioni o enti pubblici, al fine di condividere e mettere a fattor comune strumenti e tecnologie informatiche avanzate, che consentano di potenziare e rendere sempre più efficace l'azione di contrasto della criminalità organizzata.

ALLEGATO 1

Riferimento normativo	Tipo di provvedimento	Effetti
Artt. 6 e 67, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011.	Provvedimenti definitivi che dispongono l'applicazione di una misura di prevenzione personale di competenza dell'Autorità Giudiziaria (sorveglianza speciale di p.s.; sorveglianza speciale di p.s. con divieto di soggiorno in uno o più comuni; sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale).	Effetto automaticamente ostativo alla stipula del contratto o autorizzazione del subappalto o subcontratto.
Art. 67, comma 8, del d. Lgs. n. 159/2011, art. 51, comma 3-bis, c.p.p.	<p>Condanne confermate almeno in grado di appello per i delitti, consumati o tentati, di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 416, commi 6 e 7 c.p., ovvero associazione a delinquere diretta a commettere i delitti di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), delitti di immigrazione clandestina nelle forme aggravate previste dall'art. 12, comma 3 bis D.Lgs. 286/1998, prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), pornografia minorile (art. 600 ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), turismo sessuale (art. 600 quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo commessa in danno di minore (art. 609 octies c.p.), adescamento di minori (art. 609 undecies c.p.); - art. 416 c.p. realizzato allo scopo di commettere i delitti di contraffazione e commercio di prodotti falsi (art. 473 e 474 c.p.); - delitti di riduzione in schiavitù, tratta ed acquisto ed alienazione di schiavi (artt. 600, 601 e 602 c.p.); - associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.); - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); - delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose (delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/1991); - associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990); - associazioni finalizzate al contrabbando di T.L.E. (art. 291 quater D.P.R. 43/1973); - attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006); - trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. 306/1992). 	Effetto automaticamente ostativo alla stipula del contratto o autorizzazione del subappalto o subcontratto.